

Pubblicato il 30/01/2020

N.00557 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 07195/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Raffaele Picaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Landolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alberto Pacelli, Lucio Cercone non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 05/06/2018 prot. n. 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del

concorso per la copertura di n°202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n. 471 con l'attribuzione di punti totali 26,98 per i titoli posseduti;

nonché con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2019:

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 243/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 21/02/2019, con e per la quale veniva rettificata la allegata graduatoria de qua, nella parte in cui, in parziale accoglimento delle doglianze mosse in sede di autotutela e di presentazione del ricorso Rg n. 7195/2018, il ricorrente veniva classificato al posto n. 388 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti;

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 244/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 22/02/2019, con e per la quale veniva disposta la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio e, nello specifico, veniva convocato il ricorrente per la data del 27/03/2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 dicembre 2019:

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1677/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 23/10/2019, con e per la quale veniva approvata, all'esito delle

modifiche intervenute a seguito delle pronunce del TAR Lazio con le quali sono stati accolti i ricorsi prodotti da alcuni candidati e delle rettifiche in autotutela per errori materiali, la allegata graduatoria de qua, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n. 339 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 49 e 55 c.p.a.;

Viste le ordinanze di questa Sezione n. 10759 del 2018, n. 7883 del 2018 e n. 13551 del 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16 dicembre 2019, volto a contestare la posizione attribuita al ricorrente nella nuova graduatoria approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in relazione alla procedura in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato, oltre che alle amministrazioni resistenti, ad un solo controinteressato;

Considerato che la suddetta notifica rende il ricorso per motivi aggiunti sopra indicato ammissibile, ma che, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella nuova graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, detto ricorso, ai fini della sua procedibilità, debba essere notificato anche a tali soggetti;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme

ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere ‘sommamente difficile’ (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto, infatti, che, secondo l’art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell’art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative

all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici – che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al ricorso per motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella nuova graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile

con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso per motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare l'estinzione della fase cautelare stanti le circostanze rappresentate dal difensore di parte ricorrente nella memoria depositata in data 8 gennaio 2020 e la dichiarazione di rinuncia alla domanda interinale, con compensazione delle spese riferite alla fase medesima, tenuto segnatamente conto della circostanza che l'amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma;

Ritenuto di fissare, in conseguenza degli adempimenti disposti e delle tempistiche necessarie alla relativa esecuzione, per la definizione del presente giudizio nel merito l'udienza pubblica del 29 aprile 2020, ore di rito;

Ritenuto, infine, ordinare in via istruttoria all'amministrazione, costituitasi in giudizio, come sopra esposto, con atto di mera forma, di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, una dettagliata relazione sui fatti di causa e, in particolare, sulle ragioni della mancata valutazione dei titoli reclamati dal ricorrente, alla luce dei previsti criteri di valutazione, nonché di ogni ulteriore atto ritenuto utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

dichiara estinto per intervenuta rinuncia il procedimento cautelare, con compensazione delle spese della relativa fase;

dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

ordina all'Amministrazione di depositare la relazione e gli atti richiesti entro trenta (30 gg.) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente;

fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 29 aprile 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Brunella Bruno**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**